



COMUNE DI MONTECCHIA DI CROSARA
CAP 37030 **PROVINCIA DI VERONA** Tel. 045.7450038 Fax 045.7450366
Piazza Umberto I, n. 56
C.F. 83000 93 02 36 P. iva 0066 19 50 238
e-mail: segreteria@comune.montecchiadicrosara.vr.it
PEC protocollo.comune.montecchiadicrosara.vr@pecveneto.it
WEB www.comune.montecchiadicrosara.vr.it

ORDINANZA N. 15 DEL 10/04/2024

Settore proponente: Area III Tecnica - Lavori Pubblici

OGGETTO: MISURE DI LOTTA ALLE ZANZARE AL FINE DI PREVENIRE OGNI POSSIBILE CONSEGUENZA SULLA SALUTE PUBBLICA.

Sindaco

Premesso che è necessario intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica, al fine di prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di zanzare, la cui diffusione sul territorio comunale è stata consistente negli ultimi anni, anche a causa delle mutate condizioni meteorologiche verificatesi in Italia nell'ultimo decennio, con aumento della temperatura e dell'umidità, particolarmente nei mesi da aprile ad ottobre;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale ha già provveduto, con specifico appalto, ad incaricare una ditta per l'esecuzione degli opportuni trattamenti contro le zanzare in aree pubbliche, ma che è indispensabile che la disinfestazione sia adeguatamente attuata anche nelle aree private, dove vanno posti i dovuti accorgimenti per evitare la proliferazione di detti insetti, non essendo realisticamente perseguibile l'eradicazione dell'infestazione;

Verificata la necessità di fornire alla popolazione le necessarie istruzioni sulle modalità atte a prevenire o limitare la proliferazione delle zanzare;

Rilevato che le larve di zanzara si sviluppano in acque stagnanti o a lento deflusso ove depongono le uova, quali tombini di casa, barattoli, lattine, sottovasi di fiori, bacinelle, depositi e contenitori per l'irrigazione degli orti e dei fiori, annaffiatori, copertoni abbandonati, fogli di nylon, buste di plastica;

Considerata pertanto la necessità di tutelare l'ambiente e l'igiene e preservare la salute dei cittadini da ogni possibile conseguenza derivante dall'infestazione;

Ravvisata la necessità di attivare misure di prevenzione su tutto il territorio comunale esposto alla possibilità di propagazione delle zanzare e pertanto anche su aree private;

Visto l'art. 50 e 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ORDINA

alla cittadinanza e agli amministratori condominiali con particolare attenzione nei mesi più caldi di ogni anno (periodo aprile/ottobre di ogni anno):



COMUNE DI MONTECCHIA DI CROSARA
CAP 37030 **PROVINCIA DI VERONA** Tel. 045.7450038 Fax 045.7450366
Piazza Umberto I, n. 56
C.F. 83000 93 02 36 P. iva 0066 19 50 238
e-mail: segreteria@comune.montecchiadicrosara.vr.it
PEC protocollo.comune.montecchiadicrosara.vr@pecveneto.it
WEB www.comune.montecchiadicrosara.vr.it

- di non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni ove possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei terrazzi e all'interno delle abitazioni;
- di procedere ove si tratti di oggetti non abbandonati, bensì sotto controllo della proprietà privata, alla loro accurata pulizia e alla chiusura ermetica con teli plastici o con coperchi;
- di svuotare contenitori di uso comune, come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatoi, ecc., settimanalmente;
- di coprire eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti, con strutture rigide (reti di plastica o reti zanzariere);
- di introdurre nei piccoli contenitori d'acqua che non possono essere rimossi (i vasi portafiori presenti nei cimiteri) filamenti di rame, che per essere efficace va utilizzato in ragione di almeno 10-20 mg per litro d'acqua e mantenuto lucido;
- di introdurre nelle piccole fontane ornamentali di giardino pesci larvivi (come ad esempio i pesci rossi, gambusia ecc.);
- di provvedere a ispezionare, pulire e trattare periodicamente le caditoie per la raccolta dell'acqua piovana, presenti in giardini e cortili.
- di svuotare almeno una volta alla settimana i porta fiori in cimitero avendo cura di gettare l'acqua sul terreno.

IN PARTICOLARE ORDINA

- alle aziende agricole e zootecniche e chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo di curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna. Qualora le aziende suddette, utilizzino pneumatici sui teli di copertura dei silos ed altre situazioni all'aperto, i suddetti pneumatici devono essere periodicamente trattati con prodotti appositi.
- ai soggetti pubblici e privati proprietari o con disponibilità di edifici destinati ad abitazione e ad altri usi di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici esistenti nei fabbricati e nei locali annessi, allo scopo di evitare raccolte scoperte, anche temporanee, di acqua stagnante e procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi. Particolare cura dovrà aversi affinché i laghetti ornamentali dei giardini e qualsiasi altra raccolta idrica non favoriscano la proliferazione delle zanzare. Il medesimo obbligo è esteso ai responsabili dei cantieri fissi e mobili per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee (fosse di sterro, vasconi ecc.).
- ai soggetti pubblici e privati gestori di corsi d'acqua, scarpate e cigli stradali, di curare la manutenzione dei corsi d'acqua onde evitare ostacoli al deflusso delle acque stesse, di



COMUNE DI MONTECCHIA DI CROSARA
CAP 37030 **PROVINCIA DI VERONA** Tel. 045.7450038 Fax 045.7450366
Piazza Umberto I, n. 56
C.F. 83000 93 02 36 P. iva 0066 19 50 238
e-mail: segreteria@comune.montecchiadicrosara.vr.it
PEC protocollo.comune.montecchiadicrosara.vr@pecveneto.it
WEB www.comune.montecchiadicrosara.vr.it

mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possono favorire il formarsi di raccolte stagnanti d'acqua e di eliminare le eventuali sterpaglie

- A tutti i conduttori di orti di privilegiare le annaffiature dirette tramite irrigazione o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso; di sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia; di chiudere con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua.
- Ai proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero
 - di adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali ad esempio lo stoccaggio di materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure lo svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia
 - di assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare ogni 15/30 giorni a seconda del prodotto utilizzato
- Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di pneumatici in genere, oltre che attenersi ai comportamenti su riportati dovranno a propria cura:
 - disporre a piramide gli pneumatici dopo averli svuotati da eventuale acqua e ricoprirli con telo impermeabile o con altro idoneo sistema tale da impedire qualsiasi raccolta di acqua piovana;
 - eliminare gli pneumatici fuori uso e comunque non più utilizzabili;
 - provvedere alla disinfestazione, con cadenza quindicinale, degli pneumatici privi di copertura, movimentati in un periodo di tempo tra uno e quindici giorni.
 - procedere ad una disinfestazione delle aree interessate dalla attività tale da eliminare i focolai larvali presenti.

DISPONE CHE

- qualora nel periodo di massimo rischio per la infestazione da zanzara (estate) si riscontri all'interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza dell'insetto, i proprietari o gli esercenti delle attività interessate dovranno provvedere immediatamente a propria cura e



COMUNE DI MONTECCHIA DI CROSARA
CAP 37030 **PROVINCIA DI VERONA** Tel. 045.7450038 Fax 045.7450366
Piazza Umberto I, n. 56
C.F. 83000 93 02 36 P. iva 0066 19 50 238
e-mail: segreteria@comune.montecchiadicrosara.vr.it
PEC protocollo.comune.montecchiadicrosara.vr@pecveneto.it
WEB www.comune.montecchiadicrosara.vr.it

spese all'effettuazione di interventi di disinfestazione mediante affidamento a ditte specializzate.

AVVERTE

- la presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la sua pubblicazione all'Albo Pretorio, avrà validità permanente a valere anche sui prossimi anni, fino alla sua revoca e ne sarà data ampia diffusione alla cittadinanza mediante sito internet comunale e tabella a messaggio variabile comunale;
- la mancata osservanza alla presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'articolo 7bis del D.Lgs. n. 267/2000; avverso il presente provvedimento è ammesso:
 - ricorso al Tribunale Regionale ai sensi del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104 entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica.

Sindaco
Dal Cero Attilio / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)